

**SCHEDA N° 5**  
**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CORRETTA**  
**FORMAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO**  
**(Art. 30 bis L.R. 18/83 nel testo in vigore)**

- I soggetti abilitati a promuovere il programma integrato di intervento di cui al 1° comma dell'art. 30 bis sono:
  - ✓ *Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, i quali presentano al Comune la proposta di programma.*
  
- *La proposta di programma integrato deve contenere:*
  - a) *relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzia le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;*
  
  - b) *schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:*
    - 1) *i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;*
    - 2) *fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;*
    - 3) *le garanzie di carattere finanziario;*
    - 4) *i tempi di realizzazione del programma;*
    - 5) *la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;*
  
  - c) *modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;*
  
  - d) *documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.*
  
- *Gli accordi di programma di cui all'art. 8 bis e 8 ter possono essere stipulati anche al fine della adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio Comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.*
  
- *I progetti d'area di cui all'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47 sono assimilati ai programmi integrati con esclusione di quelli già adottati alla entrata in vigore della legge 18/83 nel testo in vigore.*
  
- *Alla proposta di accordo di programma approvata dalla Giunta Comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'art. 8 bis della legge 18/83 nel testo in vigore, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.*

- *Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione precedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 legge 18/83 nel testo in vigore.*

**ELABORATI TECNICI:**elaborati progettuali devono avere i contenuti richiesti dagli artt.19 e seguenti della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore -.